



# CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE N. 76

DEL 22/03/2017

ORE 13.50

**O G G E T T O:** Conferma delle Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017.

**TERVENUTI:**

Presidente: \_\_\_\_\_

Componenti:

	P.	A.	FIRMA	
Cinque Patrizio	X		SINDACO - PRESIDENTE <i>Patrizio Cinque</i>	Impegno provvisorio della Spesa Da parte dell'ufficio Ragioneria Li, _____
Atanasio Fabio	X		Vice Sindaco <i>Fabio Atanasio</i>	Dirigente SS.FF. _____
Maggiore Maria Laura	X		Assessore <i>Maria Laura Maggiore</i>	Impegno definitivo ed attestato di disponibilità della Ragioneria Esercizio _____ Cap. _____ Interv. _____
Aiello Romina		X	Assessore <i>Romina Aiello</i>	Disponibilità € _____ Li, _____
Tomasello Alessandro	X		Assessore <i>Alessandro Tomasello</i>	Dirigente SS.FF. _____
Puleo Maria		X	Assessore <i>Maria Puleo</i>	Osservazioni della Segreteria: _____ _____ Li, _____
Baiamonte Gaetano		X	Assessore <i>Gaetano Baiamonte</i>	Il Segr. G.le _____

L'Assessore proponente \_\_\_\_\_ Il proponente e relatore della proposta \_\_\_\_\_ Il dirigente di Settore \_\_\_\_\_ Il Segretario Generale \_\_\_\_\_

Il Sindaco, con l'assistenza del Segretario Generale IL SEGRETARIO GENERALE, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. *Dot. Alessi Eugenio*

# CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

## ATTO del Responsabile P.O. Direzione 6"Entrate Tributarie"

Prot. n. 1559E del 21/03/2017

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**Oggetto: Conferma delle Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017.**

**Il Responsabile P.O. Direzione 6"Entrate Tributarie" Sig.ra G.Zizzo, di concerto con il Sindaco Dott.Patrizio Cinque, sottopone alla Giunta Municipale la seguente proposta di deliberazione:**

**PRESO ATTO** che il Commissario Starordinario con delibera n. 5 del 19/05/2014, ai sensi dell'art. 246, comma 1 del TUEL approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e s.m., ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Bagheria;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000 art. 251, comma 1 che così recita "Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'Ente, o il Commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto";

**RICHIAMATO** l'art. 251 comma 3 del T.U.E.L che prevede che per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'Ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorre da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1, comma 169 L.27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 artt. 8 e 9 e l'art. 13 del D.L.6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i Comuni del territorio nazionale;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalla categ A/1, A/8 e A/9), e di una componente riferita ai servizi, costituita dalla tassa per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e dalla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1 comma 679 della legge 23/12/2014 n. 190;

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2017, si dovrà continuare a tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L.147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RICHIAMATA** inoltre la legge 28 dicembre 2015 n. 208, (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) la quale in materia di IMU e TASI prevede:

a) art. 1 comma 14: viene **eliminata la TASI sulla prima casa**, (esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata -A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categ A1, A8 e A9) - comma 14 lettera a) "(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9."

b) art. 1 comma 10 lettera b): "**sconto**" della base imponibile **IMU** per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; **riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori)**, a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: <<Oa) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23>>";

c) art. 1, comma 53 riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato: "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: << 6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento >>".

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 07/06/2016 con cui si è provveduto a confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo IMU e TASI;

**VISTA** la legge di stabilità 2017 o Legge di Bilancio 2017 pubblicata il 21 dicembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale come Legge 232/2016;

**RITENUTO**, quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. n.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2017 delle aliquote TASI già in vigore;

**VALUTATO** che l'aliquota TASI consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i servizi indivisibili come di seguito indicati:

- Illuminazione pubblica
- Ambiente e verde pubblico
- Manutenzione strade
- Manutenzione patrimonio comunale

Trattandosi di servizi e prestazioni dei quali beneficia l'intera collettività e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l'altro;

**RICHIAMATA** la normativa sul dissesto che obbliga gli Enti a mantenere le aliquote e le tariffe al massimo fino al risanamento dell'Ente;

**RITENUTO**,quindi di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto la riscossione dell'IMU e della TASI alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre;

**CONSIDERATO** che appare necessario ,ai sensi delle vigenti disposizioni in materia , stabilire le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC),relativamente all'IMU e alla TASI, con efficacia dal 1° gennaio 2017 :

#### **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

CATEGORIA	ALIQUOTE
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze,così come definite dall'art. 13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille ,di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per gli immobili locati a canone concordato	8,6 per mille

- di confermare ,con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categ. A/1,A/8 e A/9.

### TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CATEGORIA	ALIQUOTE
Altri fabbricati comprese le abitazione principale di Categ. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze,così come definite dall'art. 13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011	2 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D/10	1 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aree edificabili	2 per mille
Immobili locati a canone concordato	2 per mille
Immobili merce	2 per mille

-di stabilire ,ai sensi dell'art. 1,comma 681 L. 147/2013,che,nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare,la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ad esclusione dell'utilizzatore che la destina ad abitazione principale con residenza anagrafica);

**RITENUTO** opportuno stabilire, per l'anno 2017, le seguenti scadenze di pagamento dei tributi IMU e TASI :

IMU	Acconto o soluzione unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto(possessore-utilizzatore) o soluzione unica	16 giugno
	Saldo(possessore-utilizzatore)	16 dicembre

**DARE ATTO** che ,con successivo provvedimento,a seguito di determinazione delle procedure relative alla quantificazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani,verranno determinate le tariffe ,per l'anno 2017, relativamente alla TARI;

## PROPONE ALLA GIUNTA

- 1) Di approvare , con decorrenza 1° gennaio 2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente all'IMU e alla TASI, secondo le tabelle di seguito riportate:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze,così come definite dall'art. 13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	8,6 per mille
Terreni agricoli	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	8,6 per mille ,di cui 7,6% riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per gli immobili locati a canone concordato	8,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1,A/8 e A/9.

### TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CATEGORIA	ALIQUOTE
Altri fabbricati comprese le abitazione principale di Categ. A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze,così come definite dall'art. 13,comma 2 D.L. 201/2011,convertito in L.214/2011	2 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D/10	1 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D	2 per mille
Aree edificabili	2 per mille
Immobili locati a canone concordato	2 per mille
Immobili merce	2 per mille

- di stabilire , ai sensi dell'art. 1, comma 681 L.147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 20% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta (ad esclusione dell'utilizzatore che la destina ad abitazione principale con residenza anagrafica);

2) Di stabilire ,per l'anno 2017,le seguenti scadenze di pagamento dei tributi IMU,TASI:

IMU	Acconto o soluzione unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto (possessore-utilizzatore) o soluzione unica	16 giugno
	Saldo (possessore-utilizzatore)	16 dicembre

3) di dare atto che ,con successivo provvedimento,a seguito di determinazione delle procedure relative alla quantificazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani,verranno determinate le tariffe ,per l'anno 2017, relativamente alla TARI;

4) di trasmettere la seguente proposta al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione;

5) di trasmettere telematicamente la delibera del Consiglio Comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [WWW.portalefederalismofiscale.gov.it](http://WWW.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 ( L. n. 214/2011).

**Il Responsabile P.O.**

Sig.ra G. Zizzo

*G. Zizzo*

**Il Sindaco**

Dott. P. Cinque

*P. Cinque*



Con la presente si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 1 dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 dell'articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa.

Data 21-03-2011

Il Responsabile P.O. Direzione 6



(Sig.ra G. Zizzo)

Con la presente si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi della lettera i) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, come modificato dall'art. 1 dell'art. 12 L.R. n. 30/2000 che integra il comma 1 dell'articolo 53 della L.n. 142/1990 stante le motivazioni meglio specificate in premessa.

Data 21/03/2011

Il Dirigente Direzione 5



Dott. C. Di Salvo



## LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la proposta suddetta, prot. n. *18596* del *21/03/2017*, avente per oggetto: **Conferma delle Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017.**

Ritenuto doveroso approvare la predetta proposta, secondo le modalità specificate nella stessa.

Visti i pareri favorevoli resi.


Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e termini di legge.

### DELIBERA


- 1) di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: **Conferma delle Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017.**
- 2) dichiarare il presente atto, con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile.

G.C. 76/2017

L'Assessore Anziano




Il Sindaco



Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE


Dott. Alessi Eugenio



### PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune: [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it) --- Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Bagheria, li 22 MAR. 2017

  
Il Segretario Generale  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Alessi Eugenio

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Bagheria : [www.comune.bagheria.pa.it](http://www.comune.bagheria.pa.it) - Sez. Albo Pretorio "on line" ,per quindici giorni consecutivi: dal 22 MAR. 2017 al 06 APR. 2017.

Il Segretario Generale

L'Incaricato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alessi Eugenio

21 MAR. 2017

